

L'Ufficio ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di consegna del promemoria della ricetta dematerializzata all'assistito con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare modalità alternative a quella cartacea. Come è noto, la dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del Ssn è stata introdotta con decreto del Mef del 2 novembre 2011. Il medico, a prescrizione avvenuta, rilascia all'assistito il promemoria della ricetta dematerializzata provvisto di numero ricetta elettronica (nre) e codice di autenticazione dell'avvenuta transazione. L'art. 1, comma 4, d.m. richiamato prevede che "il medico prescrittore rilascia all'assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica secondo il modello riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2. Su richiesta dell'assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all'Allegato 1". Il menzionato decreto, dopo aver disciplinato le modalità dell'invio telematico dei dati della prescrizione al Sac (Sistema di accoglienza centrale), precisa che "potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi di cui al presente disciplinare erogati dal Sac, in modo particolare per la fruizione del promemoria da parte degli assistiti" (art. 3.5.1.) "attraverso il sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.sistemats.it)" (art. 4.1.).

Allo stato le modalità alternative alla stampa del promemoria cartaceo non sono state ancora individuate, tuttavia l'Autorità ha manifestato la propria disponibilità ad avviare un confronto con le amministrazioni istituzionali deputate ad intervenire in tale materia, al fine garantire che il trattamento dei dati personali degli assistiti avvenga nel rispetto della dignità e della riservatezza dell'interessato (note 2 ottobre 2015).

Con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dello svolgimento delle funzioni amministrative nel settore sanitario, un importante intervento del Garante ha riguardato la trasmissione telematica delle certificazioni mediche legate alla gravidanza all'Inps. Il Garante ha infatti chiesto maggiori tutele a garanzia delle lavoratrici madri nel parere espresso su uno schema di decreto interministeriale elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che detta le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio all'Inps dei certificati medici di gravidanza, interruzione della gravidanza e parto (provv. 4 giugno 2015, n. 334, doc. web n. 4130998).

Lo schema di decreto, che ha recepito molte delle indicazioni fornite dall'Ufficio nel corso di incontri avuti con le amministrazioni interessate, presenta ancora dei profili che devono essere ulteriormente perfezionati. Secondo l'Autorità lo schema deve essere integrato prevedendo che l'invio telematico dei certificati, come stabilito dalla normativa, non sia automatico, ma avvenga su richiesta della lavoratrice per consentirle di potersi avvalere dei diritti che l'ordinamento le riconosce (interruzione della gravidanza, non riconoscimento del figlio, parto in anonimato). Occorre, infatti, scongiurare il rischio che si instauri la prassi dell'invio automatico dei certificati senza verificare che la donna sia una lavoratrice e che voglia avvalersi dei benefici erogati dall'Inps. Nello schema inoltre, deve essere inserita una specifica disposizione che preveda l'adozione di idonee misure di sicurezza a protezione dei dati. Particolare attenzione poi, deve essere, riservata ai dati che possono essere inclusi nei certificati, evitando per esempio le diciture che possono risultare generiche o ambigue o che possono arrecare lesioni alla riservatezza delle lavoratrici.

Ulteriori modifiche richieste dal Garante riguardano il perfezionamento dello schema per evitare che il datore di lavoro venga a sapere informazioni che non deve conoscere quali l'individuazione, anche per categorie, delle strutture sanitarie competenti all'invio dei certificati.

All'esito dell'esame di alcune segnalazioni, l'Ufficio è intervenuto in merito alla procreazione medicalmente assistita (di seguito pma) e, in particolare, sulle modalità di raccolta, da parte del Centro nazionale trapianti (di seguito Cnt), di dati ana-